

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 409 del 24 ottobre 2018.

“Approvazione del Regolamento relativo ai 'Percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale', adottato in attuazione del disposto dell'art.5, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

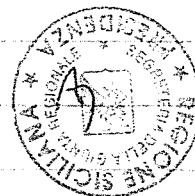
VISTA la circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520 concernente 'Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali';

VISTO il D.M. 13 gennaio 1979 recante: 'Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale';

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

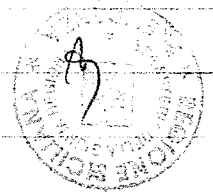
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante: 'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania';

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: 'Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita', che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 recante: 'Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale e di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della citata legge n.92/2012';

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del suddetto decreto legislativo n.13/2013;

VISTA la legge regionale 21 aprile 2016, n.7 recante: 'Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale' ed, in particolare, l'art. 5 'Disposizioni attuative e finali. Clausola di neutralità





REGIONE SICILIANA

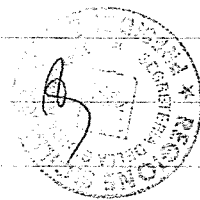
GIUNTA REGIONALE

finanziaria';

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n.8 recante: "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, disposizioni varie" ed, in particolare, l'art.30 'Repertorio delle qualificazioni della Regione';

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n.29 recante: "Sistema di Certificazione regionale";

VISTA la nota prot. n. 3151/Gab. del 26 settembre 2018, e gli atti alla stessa acclusi, (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in raccordo con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, trasmettono, per l'approvazione della Giunta regionale, lo schema di Regolamento relativo ai 'Percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale', adottato in attuazione del disposto dell'art.5, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7;



VISTO il prescritto parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Consultiva, n. 00278/2018 del 17 settembre 2018 – Numero Affare 00088/2018, anch'esso accluso alla citata nota prot. n. 3151/2018;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 8503/331.04 del 20 aprile 2018, anch'esso accluso alla citata nota prot. n. 3151/2018;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 3151/2018, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale rappresenta, tra l'altro, che le osservazioni formulate con la suddetta nota, prot. n. 8503/2018, dall'Ufficio legislativo e legale, erano già state integralmente recepite nello



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

schema di Regolamento trasmesso al Consiglio di Giustizia Amministrativa e che, le successive osservazioni e suggerimenti, resi dal Consiglio stesso, hanno dato luogo al relativo adeguamento dell'odierno testo che si sottopone all'esame della Giunta regionale per la conclusione dell'iter procedimentale;

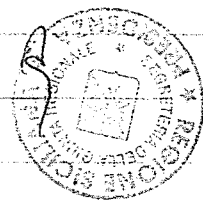
VISTA la nota prot. n. 23007/331.04 del 12 ottobre 2018 (Allegato "B"), con la quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione rappresenta che non ritiene di dovere formulare alcuna osservazione sul testo del Regolamento così come modificato, in aderenza alle prescrizioni contenute nel richiamato parere n. 00278/2018 del Consiglio di Giustizia Amministrativa;

RITENUTO di approvare il Regolamento relativo ai 'Percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale', adottato in attuazione del disposto dell'art.5, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, e di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli adempimenti conseguenti;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il Regolamento relativo ai 'Percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale', adottato in attuazione del disposto dell'art.5, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, prot. n.3151/Gab. del 26 settembre 2018, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione e di dare mandato





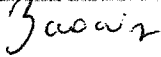
REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in
essere gli adempimenti conseguenti.

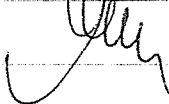
Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI



JT

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
L'Assessore

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

DELIBERAZIONE N. h09 DEL 2h-10-18 ALLEGATO A PAG. 1 di 38

Prot. n. 3151 / GAB

Palermo, **26 SET. 2018**

OGGETTO: Schema di Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 - percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale - Regolamento di attuazione.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
26 SET. 2018
PROT. N. <u>3250</u>

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria di Giunta

Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
(rif. nota prot. 2371 del 19.02.2018)

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale
(rif. nota prot. 8503/331.04 del 20 aprile 2018)

e. p.c.

ASSESSORE REGIONALE
alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro

(solo per posta elettronica)

Si trasmette, in raccordo con l'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro, corredato del prescritto parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 278/2018 del 17 settembre 2018, ai sensi della circolare P.Reg. n. 4520/1964 "Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali", la proposta di Regolamento concernente l'oggetto, per l'inserimento all'ordine del giorno della Giunta di Governo.

Si espongono, di seguito, le considerazioni esplicative della stessa.

La legge regionale 21 aprile 2016, n.7 ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale.

Il legislatore ha inteso introdurre una puntuale disciplina di quei contenuti di formazione necessari all'esercizio delle attività intrinsecamente caratterizzate da un elevato profilo di rischio.

26/09/2018 str. 3
Az



IL SEGRETARIO

La norma in oggetto disciplina gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando espressamente quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association (IDSA) e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti e mettere in contatto i soggetti qualificati con il mondo delle imprese di settore (art. 4).

L'art. 5 della suddetta legge dispone che le relative modalità di attuazione siano definite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale d'intesa con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro.

Pertanto, visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale (volti all'adozione delle suddette modalità di attuazione con un provvedimento non avente natura regolamentare), con nota prot. 272/Gab del 31 gennaio 2018, a firma congiunta dei due Assessori proponenti, si trasmetteva al Presidente della Regione lo schema di decreto in oggetto e il relativo allegato tecnico.

In riscontro alla suddetta nota l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente, diversamente determinandosi in ordine alla natura giuridica del predetto atto, ha provveduto, con la nota in riferimento, alla restituzione dello stesso invitando gli Assessori proponenti ad avviare l'iter per la relativa adozione secondo le procedure previste per l'approvazione degli atti regolamentari esecutivi di norme di legge (ovvero, ai sensi della circolare P.Reg. n. 4520/1964 *"Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali"*).

In ragione di quanto sopra esposto, nel dare seguito a quanto richiesto, con nota prot. 563/Gab del 23 febbraio 2018, si è provveduto a trasmettere lo schema di Regolamento in oggetto all'Ufficio legislativo e legale per il preliminare esame, secondo le regole che sovrintendono all'adozione dei provvedimenti regolamentari.

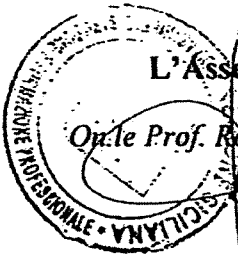
Nell'allegare copia della nota dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. 8503/331.04 del 20 aprile 2018, si rappresenta che le relative osservazioni, come si evince dalla nota 10 luglio prot. 46516 del Dipartimento Istruzione e Formazione professionale anch'essa allegata, erano già state integralmente recepite nello schema di regolamento trasmesso, con successiva nota prot. 2330/Gab del 13 luglio 2018, al Consiglio di Giustizia Amministrativa, evidenziandosi, tuttavia, che anche l'Ufficio – al punto 2 – nell'esaminare il fondamento della natura regolamentare del provvedimento, rimetteva, in ultimo, al Consiglio medesimo ogni ulteriore valutazione sulla natura del decreto proposto.

Le osservazioni e i suggerimenti di cui al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 278 del 17 settembre 2018 hanno dato luogo al relativo adeguamento dell'odierno testo, che si sottopone per la conclusione dell'iter procedimentale.

La medesima proposta è trasmessa contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 2 della circolare P.Reg. n. 4520/1964, all'Ufficio Legislativo e Legale per la formulazione delle proprie eventuali osservazioni ulteriori.

Si precisa, infine, che lo schema di regolamento predisposto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e che dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore
On.le Prof. Roberto Lagalla




IL SEGRETARIO

Numero 00278/2018 e data 17/09/2018 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

Adunanza di Sezione del 11 settembre 2018

NUMERO AFFARE 00088/2018

OGGETTO:

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

schema di decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21/04/2016, n. 7 recante percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale - regolamento di attuazione;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.2330 in data 13/07/2018 con la quale l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Giulio Castriota Scanderbeg;

Premesso

Con la nota in epigrafe, pervenuta il 13 luglio 2018, l'Assessore regionale



IL SEGRETARIO

dell'istruzione e della formazione professionale, in raccordo con l'Assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali ed al lavoro, ha richiesto l'avviso di questo Consiglio sullo schema del testo del regolamento contenente *nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale*, adottato in attuazione del disposto dell'art. 5, l.r. 21 aprile 2016, n.7.

In sintesi, la disciplina normativa introdotta da tale legge primaria stabilisce gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando espressamente quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association (IDSA) e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti e mettere in contatto i soggetti qualificati con il mondo delle imprese di settore (art. 4). Con tale intervento il legislatore regionale ha inteso introdurre una puntuale disciplina di quei contenuti di formazione necessari all'esercizio delle attività della subacquea industriale intrinsecamente caratterizzate da un elevato profilo di rischio.

L'art. 5 della suddetta legge dispone che le relative modalità di attuazione siano definite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale d'intesa con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro.

L'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in raccordo con l'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro, ha trasmesso pertanto ai sensi dell'art. 5 della legge Regionale 21 aprile 2016, n.7 la proposta di regolamento di che trattasi.

L'iter attuativo della richiamata disposizione legislativa non ha avuto inizialmente il corso procedimentale tipico degli atti regolamentari. Infatti, gli atti predisposti dagli Uffici competenti del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale erano volti all'adozione delle suddette modalità di attuazione con un provvedimento non avente natura regolamentare: ed invero, con



IL SEGRETARIO

Buon

nota prot. 272/Gab del 31 gennaio 2018, a firma congiunta dei due Assessori proponenti, è stato trasmesso al Presidente della Regione lo schema di decreto e il relativo allegato tecnico.

Tuttavia, in riscontro alla suddetta nota l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, diversamente de-terminandosi in ordine alla natura giuridica del predetto atto, ha provveduto alla restituzione dello stesso invitando gli Assessori proponenti ad avviare l'iter per la relati-va adozione secondo le procedure previste per l'approvazione degli atti regolamentari esecutivi di norme di legge (ovvero, ai sensi della circolare P.Reg. n. 4520/1964 recante il Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali).

In attuazione di tanto, con nota prot. 563/Gab del 23 febbraio 2018, è stato trasmesso lo schema di Regolamento in oggetto all'Ufficio legislativo e legale per il preliminare esame, secondo le regole che sovrintendono all'adozione dei provvedimenti regolamentari.

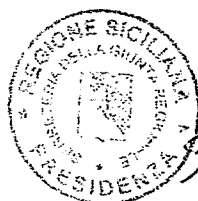
Sono state pertanto acquisite le osservazioni dell'Ufficio Legislativo e Legale (rese con prot. 8503/331.04 del 20 aprile 2018), le quali sono state già recepite dal Dipartimento Istruzione e Formazione professionale nel testo trasmesso a codesto Consiglio, come si evince dalla nota 10 luglio prot. 46516.

Osserva la Sezione.

Nella citata nota prot. 536/GAB del 23 febbraio 2018, di accompagnamento della proposta di regolamento, viene messo in rilievo che la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale.

Viene evidenziato, inoltre, che la norma *"disciplina gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti (...)"* al fine di fare incontrare la domanda di manodopera qualificata con il mondo delle imprese.

In ordine alla questione della natura giuridica (regolamentare o meno)



IL SEGRETARIO

Buon'ora

dell'intervento normativo qui all'esame, giova muovere dal contenuto testuale del già citato art. 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, ai sensi del quale *"Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge"*.

Osserva correttamente l'Ufficio referente che la formulazione dell'articolo sopra riportato non sembra attribuire espressamente natura regolamentare al decreto presidenziale, non prevedendo la previa emanazione di una delibera del Governo regionale, come richiesto dall'art. 12, ultimo comma, dello Statuto siciliano, ovvero un richiamo espresso al citato articolo dello Statuto, che sgombri il campo da dubbi sulla volontà del legislatore.

Tuttavia, anche ad avviso di questa Sezione consultiva, ~~nello schema di decreto in esame prevalgono indubbiamente disposizioni con le caratteristiche della generalità ed astrattezza tipiche della fonte secondaria del regolamento di attuazione, anche se talune disposizioni di dettaglio, come subito si dirà, sarà opportuno sottrarre a tale disciplina regolamentare.~~

La veste giuridica del regolamento di attuazione sembra discendere dalla stessa fonte legislativa primaria che, per quanto non ne faccia menzione espressa, affida nondimeno le modalità attuative della legge ad uno strumento normativo che per simmetria partecipa dei medesimi caratteri di generalità ed astrattezza che per definizione contraddistinguono la fonte legislativa primaria.

Nella sostanza, si tratta di dare attuazione ad un articolato normativo che, sebbene non particolarmente corposo, incide tuttavia con caratteri di universalità nei confronti dei consociati operanti sul territorio regionale in un settore contraddistinto da elevati profili di rischio e dalla necessità di osservare standard qualitativi fissati a livello di didattica internazionale dalla *International Diving*



IL SEGRETARIO

Buen

School Association (IDSA).

La fonte regolamentare ben si adatta, sia per le più pregnanti garanzie sul piano procedimentale (ivi compreso il ricorso alla necessaria interlocuzione dell'Ufficio legislativo e legale, sia in via preventiva che successiva rispetto al parere di questo Consiglio di giustizia amministrativa, ai sensi della Circ. Ass. 09/10/1964, n. 4520 recante *il Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali*), sia per la riferibilità soggettiva al Governo regionale; e quindi alla sua imputazione al massimo organo politico-amministrativo della Regione ad implementare nell'ordinamento regionale la disciplina attuativa della materia, anche in considerazione della sua stretta inerenza con tematiche di respiro europeo riguardanti i titoli di istruzione e formazione degli istituti pubblici e dei centri accreditati per il rilascio delle qualificazioni professionali, tenuto conto anche del delicato tema del riconoscimento delle qualifiche professionali, in un settore caratterizzato da elevati standard formativi in rapporto ai sostenuti livelli di rischio per la salute umana delle attività disciplinate.

In tale ambito, la fonte regolamentare si apprezza indubbiamente quale miglior strumento regolativo sul piano della normazione secondaria, della aderenza allo spirito della legge regionale di riferimento ed alla materia disciplinata.

Si concorda pertanto per la scelta, già indicata dall'Ufficio legislativo e legale, dello strumento regolamentare per la disciplina attuativa della legge regionale 21 aprile 2016 n.7 (avuto riguardo in particolare a quanto previsto dall'art. 5) e della corretta osservanza della sequela procedimentale propedeutica alla emanazione del regolamento di attuazione ed alla successiva prescritta *vacatio legis* prima della sua entrata in vigore.

Relativamente a singoli articoli ci si limita a rilevare quanto segue.

Riguardo alla portata normativa dell'art. 3, recante *le caratteristiche del Repertorio*, si suggerisce di specificare con maggiore chiarezza che il ricorso alla documentazione cartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità da parte dell'utente, e previe le opportune verifiche da parte dell'Ufficio competente, di



IL SEGRETARIO

Buon

aggiornare i dati direttamente in via telematica.

Va chiarito inoltre che la forma *esclusivamente telematica* del Repertorio (art. 3, comma 1) comporta conseguenzialmente che ogni iscrizione, cancellazione o variazione di posizione o dei dati riportati prenda vigore soltanto a far data dalla pubblicazione dei dati aggiornati sul sito internet del Repertorio.

Si ~~condivide altresì il suggerimento dell'Ufficio legislativo e legale di sottrarre alla disciplina della fonte regolamentare le disposizioni di dettaglio (art. 4, comma 4) che concernono le modalità ed i contenuti della domanda di iscrizione al Repertorio Telematico, come di quelle per la variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti e per la cancellazione ad iniziativa del soggetto interessato. Anche in relazione alla determinazione delle caratteristiche fisiche e grafiche della card, attestante tra l'altro l'indicazione del livello di qualificazione conseguito, come la determinazione delle modalità di pagamento dei diritti per il rilascio della card è opportuno che non sia il regolamento a provvedere, trattandosi di profili di dettaglio destinati ad essere se del caso modificati nel breve termine in ragione degli adattamenti che si potrebbero rendere necessari per assicurare un servizio di maggior efficienza.~~

Appare pertanto opportuno che tutti questi profili di dettaglio della disciplina siano affidati, in luogo della fonte regolamentare, alle dirette determinazioni del dirigente generale ~~del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative~~, che vi provvederà con un unico provvedimento da emanarsi entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato (art. 2, comma 2) per l'individuazione del servizio e della unità operativa competenti alla realizzazione ed alla gestione del Repertorio Telematico.

Infine, sul piano del drafting normativo, come raccomandazione di carattere generale si suggerisce di evitare, ~~nelle citazioni abbreviate di leggi e regolamenti~~, l'uso di maiuscole se non indispensabili, utilizzando, quindi, le sigle d.lgs., d.l., d.m., d.P.R., d.P.Reg, l., l.r.; si suggerisce, altresì, di non usare il corsivo se non per



IL SEGRETARIO

parole latine, straniere o per riportare, tra virgolette, frasi intere o definizioni, di conseguenza togliendo i corsivi non necessari.

Inoltre, e salvo ogni altro più approfondito esame di eventuali ulteriori errori di scrittura, si segnala che all'art.3, comma 3, nella parte in cui si trova scritto "Il sito internet del Repertorio contiene *una data-base*" deve essere apportata la seguente correzione, nel senso che il complemento oggetto della frase va più correttamente declinato al maschile e quindi il riferimento puntuale deve essere fatto ad *un data base*.

P.Q.M.

esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo



IL SEGRETARIO



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Unione Europea Fondo Sociale Europeo

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
Area Coordinamento Politiche di Coesione

Palermo

Prot. n. 66152
del 21 SET. 2018

Oggetto – Legge regionale 21 aprile 2016 n.7 – Percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale. Regolamento di attuazione

Assessorato Regionale Istruzione e F.P.

Ufficio di Gabinetto

dott. Antonio Valenti

SEDE

per il tramite del Dirigente Generale

Gianni Silvia

SEDE

Con riferimento allo schema di decreto del Presidente della Regione attuativo della Legge regionale 21 aprile 2016 n.7 – Percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale. Regolamento di attuazione", preso atto del parere n. 278/2018 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 11 settembre 2018 (numero affare 0088/2018) e trasmesso con nota prot. n. 3073 del 20.09.2018, lo scrivente Dipartimento ha provveduto a revisionare il testo del Regolamento in argomento e a condividerlo con il Dipartimento Lavoro, accogliendo i suggerimenti e le osservazioni formulate in seno al parere.

Nello specifico

- riguardo alla richiesta relativa all'art. 3, recante *le caratteristiche del Repertorio* di specificare con maggiore chiarezza che il ricorso alla documentazione cartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità da parte dell'utente, e previe le opportune verifiche da parte di questo Ufficio competente, di aggiornare i dati direttamente in via telematica,
- e riguardo al richiesto chiarimento nella forma *esclusivamente* telematica del Repertorio che comporta conseguenzialmente che ogni iscrizione, cancellazione o variazione di

posizione o dei dati riportati prenda vigore soltanto a far data dalla pubblicazione dei dati aggiornati sul sito internet del Repertorio

si propone di riformulare l'art. 3 nel modo seguente:

1. Il Repertorio avrà forma esclusivamente telematica. E' ammesso il ricorso a documentazione cartacea, per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali. Il ricorso a documentazione cartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità da parte dell'utente, e previa le opportune verifiche da parte dell'Ufficio competente, di aggiornare i dati direttamente in via telematica.
2. Visto il carattere telematico del Repertorio, ogni iscrizione, cancellazione o variazione di posizione o dei dati riportati prenderà vigore soltanto a far data dalla pubblicazione dei dati aggiornati sul sito internet del Repertorio

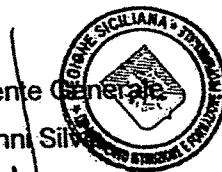
Inoltre, sono state accolte le raccomandazioni di carattere generale sul piano del drafting normativo eliminando l'uso delle maiuscole, se non indispensabili, nelle citazioni di leggi e regolamenti, e del corsivo non necessario.

Si trasmette, pertanto, la bozza di decreto presidenziale con relativo allegato in argomento, emendato alla luce delle superiori osservazioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa e con le modifiche sopra enunciate, affinché si provveda, laddove condiviso dalla S.V., all'inoltro dello stesso all'Ufficio della segreteria di Giunta.

Il Dirigente dell'Area
Maurizio Caracci



Il Dirigente Generale
Gianni Silvestri



IL SEGRETARIO



Regione Siciliana

Il Presidente della Regione

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO** il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale";
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
- VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92";
- VISTO** il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la



IL SEGRETARIO

definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

VISTA la legge regionale 21 aprile 2016, n.7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" e in particolare l'art. 5;

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", ed in particolare l'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";

VISTO il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana denominato Repertorio delle Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in coerenza con il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, di cui al d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 "Sistema di Certificazione regionale";

CONSIDERATO che l'articolo 5 della citata Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, prevede l'adozione della disciplina di attuazione delle previsioni della stessa, con particolare riferimento alla ricognizione degli standard formativi di cui all'articolo 3, comma 2, ed alle modalità per l'istituzione, il funzionamento, il mantenimento, l'iscrizione e la cancellazione dei singoli, del Repertorio telematico di cui all'articolo 4;

VISTO il parere n. 278/2018, reso nell'adunanza del 11 settembre 2018 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana (numero affare 00088/2018);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. del del

su proposta dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale d'intesa con l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

EMANA

il seguente regolamento

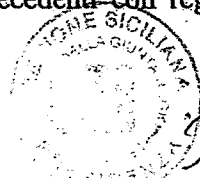
Articolo 1

Standard formativi per il conseguimento delle qualifiche

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n.7, i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche della subacquea industriale che siano stati preventivamente autorizzati e svolti da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione e sottoposti alla relativa vigilanza, sono soggetti ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell'International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua.

2. I requisiti didattici di cui al comma 1 sono riconosciuti ed applicati secondo quanto indicato dall'Allegato 1, parte I, per come determinati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi precedenti con regolamento si procede



IL SEGRETARIO

all'aggiornamento delle previsioni relative agli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche con effetto a valere sui percorsi approvati ed avviati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e ferma restando la validità dei titoli conseguiti secondo la disciplina vigente al tempo del loro rilascio.

4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati rilasciano, apposito "Supplemento al Certificato Europass" di cui all'articolo 9 della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n.7.

Articolo 2

Istituzione del Repertorio Telematico

1. E' istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative il Repertorio Telematico di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 2016, n.7 con la funzione di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con riferimento alle attività professionali correlate alle qualifiche formative della subacquea industriale, come definite dall'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 2016, n.7.

2. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative individua, nell'ambito della struttura di pertinenza il servizio e l'unità operativa competenti per l'implementazione e la gestione del Repertorio Telematico. Nell'ambito del detto provvedimento dirigenziale si procederà altresì all'assegnazione delle eventuali risorse strumentali nonché alle indicazioni per l'attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento.

3. Entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2 il sito internet dovrà risultare attivo ed accessibile e si dovrà dare avvio alla ricezione ed all'istruttoria delle istanze di iscrizione.

Articolo 3

Caratteristiche del Repertorio

1. Il Repertorio avrà forma esclusivamente telematica. E' ammesso il ricorso a documentazione cartacea, per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali. Il ricorso a documentazione cartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità da parte dell'utente, e previa le opportune verifiche da parte dell'Ufficio competente, di aggiornare i dati direttamente in via telematica.

2. Visto il carattere telematico del Repertorio, ogni iscrizione, cancellazione o variazione di posizione o dei dati riportati prenderà vigore soltanto a far data dalla pubblicazione dei dati aggiornati sul sito internet del Repertorio

3. Il sito internet del Repertorio dovrà essere strutturato secondo le previsioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e delle relative linee-guida per l'accessibilità delle informazioni.

4. Il sito internet del Repertorio contiene un data-base di libera consultazione anche in formato



IL SEGRETARIO

anonimo sulle singole posizioni individuali, nonché apposite sezioni relative alle modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione e la relativa modulistica, alla disciplina applicabile, agli standard formativi di riferimento.

5. Il sito internet sarà realizzato nell'interessezza dei suoi contenuti in lingua italiana. Entro il termine inderogabile di 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale della Regione Siciliana, i descrittori del data-base, gli strumenti di ricerca ed una sintesi della disciplina applicabile e delle modalità di consultazione, iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle posizioni individuali sono pubblicati e aggiornati anche in lingua inglese.

6. Al fine di assicurare la continuità del servizio e la tutela del data-base il Servizio competente procede ad assicurare il back-up dei dati mediante utilizzo del server cloud dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 4

Iscrizione al Repertorio

1. L'iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

2. La domanda di iscrizione, dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell'istante dell'autorizzazione comporta la reiezione dell'istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Le modalità e i contenuti della domanda di iscrizione saranno disposti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

5. Per l'iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 5

Istruttoria delle istanze

1. L'ufficio competente, acquisita l'istanza di iscrizione, variazione o cancellazione, procede alla verifica della regolarità e completezza della stessa.

2. Se la documentazione allegata all'istanza è incompleta, l'ufficio fornisce tempestivamente comunicazione all'istante che deve, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, procedere all'integrazione della stessa. In caso d'inadempienza da parte dell'istante la relativa domanda sarà respinta.



IL SEGRETARIO

ue un

3. L'ufficio competente, se accerta che la documentazione sottoposta è falsa procede alla reiezione della domanda o, nel caso di un soggetto già iscritto al Repertorio, alla cancellazione della relativa posizione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e salva l'attivazione dei procedimenti obbligatori previsti dalla vigente disciplina.

4. In esito all'istruttoria positiva dell'istanza di iscrizione l'ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza e salvi i casi di cui al comma 3, all'iscrizione della posizione nel Repertorio Telematico, all'attribuzione del numero progressivo individuale d'iscrizione ed al contestuale rilascio della Card nominativa.

Articolo 6

Domanda di variazione della posizione

1. La variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio Telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

2. La domanda di variazione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

3. Nel caso di variazione relativa al livello di qualificazione alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il nuovo livello di qualificazione conseguito.

4. Nei casi di variazione il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio rimane quello attribuito in sede di iscrizione.

5. Nei casi di cui al comma 3 la card già emessa dovrà essere restituita contestualmente alla presentazione della domanda e verrà sostituita da nuova card aggiornata recante il nuovo livello di qualificazione conseguito, fermo restando il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio attribuito in sede di iscrizione.

6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione è dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.

Articolo 7

Cancellazione dal Repertorio

1. La cancellazione delle posizioni individuali dal Repertorio avviene su base volontaria ovvero d'ufficio.

2. La cancellazione volontaria della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio Telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

3. La cancellazione delle posizioni viene operata d'ufficio nei casi di cui venga rilevata l'irregolarità della documentazione ovvero in qualunque altro caso previsto dalla legge.

4. Nel caso di cancellazione il Repertorio segnalerà in corrispondenza del numero progressivo individuale di iscrizione l'avvenuta cancellazione ed i dati individuali del soggetto cancellato verranno rimossi.



IL SEGRETARIO

Buon

5. Per la cancellazione della posizione non è richiesto il versamento di diritti.

Articolo 8

Card

1. All'atto dell'iscrizione al Repertorio è rilasciata una card nominativa, recante il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell'interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n.7.
2. Le caratteristiche fisiche e grafiche della card, che dovranno assicurare la non alterabilità, la durabilità e la non riproducibilità della stessa, e che dovrà riportare la dicitura "Regione Siciliana – Repertorio Telematico Operatori della Subacquea Industriale" saranno definite con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.
3. In caso di smarrimento o distruzione della card l'iscritto al Repertorio dovrà sottoporre al competente ufficio richiesta di emissione di duplicato, previo versamento dei diritti di rilascio di cui all'articolo 4, comma 5 del presente regolamento.

Articolo 9

Diritti di rilascio

1. Il Ragioniere generale della Regione, con proprio provvedimento, procede all'attivazione di apposito capitolo di entrata nel Bilancio della Regione cui afferiranno le risorse per i diritti di rilascio delle card di cui all'articolo 4, comma 5 del presente regolamento.

Articolo 10

Coordinamento con il Repertorio delle Qualificazioni e database comunitario

1. Con successivo decreto dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale si provvederà entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'aggiornamento del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, di cui all'articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 attraverso l'inserimento fra i profili di "Formazione normata" delle tre qualifiche professionali di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n.7, come disciplinate dall'allegato 1 al presente regolamento e con indicazione della relativa disciplina di riferimento in coerenza con quanto sarà previsto nel decreto del Presidente e nei successivi atti normativi attuativi della L.r. 29 dicembre 2016 n. 29:
 - a) "inshore diver"
 - b) "top up offshore air diver"
 - c) "altofondalista offshore sat diver".
2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede entro il termine di 30 giorni all'adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione Europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.



IL SEGRETARIO

Articolo 11
Norme finali

1. Il presente regolamento, unitamente all'allegato di cui all'art. 1, che ne fa parte integrante, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".

Palermo,

Il Presidente

Assessore regionale dell'istruzione
e della formazione professionale

Assessore regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro



IL SEGRETARIO



Regione Siciliana

Allegato 1

al regolamento n. _____ del _____

1.-Percorsi formativi ex articolo 2, comma 1, lett. a) della l.r. 21 aprile 2016 n. 7
"sommizzatore (inshore diver)"

a) **Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa:** disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco (art. 2 comma 6 della l.r. n. 7/2016).

b) Requisiti per l'ammissione ai percorsi:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);

c) **Tempo di fondo:** tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 1 + IDSA level 2" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures* del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale

d) **Competenze acquisite al termine del percorso:** come definite dal capitolo 2, sezione 1,



IL SEGRETARIO

tabella 2 "TDSA level 1 + IDSA level 2" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures* del 14 aprile 2014). Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni.

2. Percorsi formativi ex articolo 2, comma 1, lett.b) della l.r. 21 aprile 2016 n. 7 "Top Up (offshore air diver)"

a) **Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa:** disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera) (art. 2 comma 7 della l.r. n. 7/2016).

b) Requisiti per l'ammissione ai percorsi:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come definito dall'articolo 2 comma 5 della l.r. n. 7/2016 della Regione Sicilia;
- possesso di titolo formativo ex articolo 2, comma 1, lett. a) della l.r. n.7/2016 ovvero titolo equivalente ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della medesima legge.

c) **Tempi di fondo:** tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA



IL SEGRETARIO

Buon

level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures* del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

d) Competenze acquisite al termine del percorso: come definite dal capitolo 2, sezione 1, tabella 2 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures* del 14 aprile 2014). Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni.

3. Percorsi formativi ex articolo 2, comma 1, lett.c) della l.r. 21 aprile 2016 n. 7

"Altofondalista (offshore sat diver)"

a) Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa: uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati) (art. 2 comma 8 della l.r. n. 7/2016).

b) Requisiti per l'ammissione ai percorsi:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale;
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione o titolo equivalente;
- per i cittadini italiani e per i cittadini di altro stato membro UE possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 oppure possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- per i cittadini extra UE possesso di certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001);
- possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come definito dall'articolo 2 comma 5 della legge 07/2016 della Regione Sicilia;
- possesso di titolo formativo ex articolo 2, comma 1, lett.b) della l.r. n.7/2016 ovvero



IL SEGRETARIO

titolo equivalente ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della medesima legge.

c) **Tempo di fondo:** tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures* del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale.

d) **Competenze acquisite al termine del percorso:** come definite dal capitolo 2, sezione 1, tabella 2 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures* del 14 aprile 2014). Le competenze sono declinate secondo i format e la struttura del repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, in coerenza con le regole descrittive del decreto ministeriale 30 giugno 2015 per la costituzione del quadro nazionale delle qualificazioni.



IL SEGRETARIO



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Unione Europea Fondo Sociale Europeo

ASP

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale

L'Assessore

Palermo

Prot. n. 272/CAB
del 31 GEN. 2018

10 - FEB 2018

Alla Presidenza della Regione Siciliana

c. a. Capo di Gabinetto

dell'On.le Presidente

Palazzo d'Orleans

Palermo

REGIONE SICILIANA
UFFICIO GENERALE
- 5 FEB. 2018
PROT. N. 1561

Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.

La Legge Regionale 21 aprile 2016 n.7 ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale.

Il legislatore ha inteso introdurre una puntuale disciplina di quei contenuti di formazione necessari all'esercizio delle attività intrinsecamente caratterizzate da un elevato profilo di rischio.

La norma in oggetto disciplina gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando espressamente quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association (IDSA) e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti e mettere in contatto i soggetti qualificati con il mondo delle imprese di settore (art. 4).

L'art. 5 della suddetta legge dispone che le relative modalità di attuazione siano definite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale d'intesa con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro.

Pertanto, visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti, si trasmette lo schema di decreto in oggetto e il relativo allegato tecnico.

L'Assessore Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

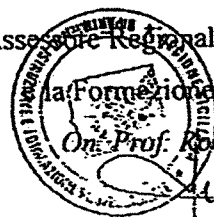
Dott.ssa Maria Ippolito

[Signature]

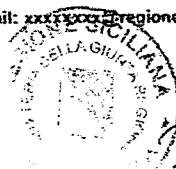
Assessore Regionale per l'Istruzione

e la Formazione Professionale

On. Prof. Roberto Lagalla



[Signature]



IL SEGRETARIO

[Signature]



REGIONE SICILIANA
Presidenza

Ufficio di Gabinetto

CAPD - CAB: 7

REGIONE SICILIANA Ass.to Istruzione e Form. Professionale
21 FEB. 2018
UFFICIO DI GABINETTO POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 2371 del 19/02/2018

PROEN. S16 DEL 21 FEB. 2018

le puerle alla
di

All'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale
- Ufficio di Gabinetto
(Rif. nota 31 gennaio 2018 prot. 272/Gab)

All'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
- Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 7/2016.

Perviene a quest'Ufficio lo schema di decreto presidenziale attuativo della disposizione richiamata in oggetto, rispetto al quale si rappresenta quanto segue.

Il provvedimento in esame è ordinato ad introdurre nell'Ordinamento regionale disposizioni di dettaglio concernenti la formazione dell'attività subacquea industriale: l'articolo 5 della legge regionale n. 7/2016¹ demanda infatti al relativo decreto il compito di fissare l'insieme di criteri, modalità e livelli formativi per l'esercizio di tale attività, l'iscrizione nel repertorio telematico ed il riconoscimento della professionalità a livello Eurounitario, in conformità alle competenti direttive emanate dal legislatore europeo.

In disparte ogni ulteriore valutazione attinente ai profili squisitamente tecnici del provvedimento in esame, occorre già in questa sede anzitutto rilevare la piena attitudine innovativa dello schema di decreto pervenuto, abbinata ad una connotazione generale (essendo destinato a categorie di soggetti ed organismi formativi indifferenziati) ed astratta (le disposizioni declinate sono suscettibili di applicazione ripetuta ed estesa ad un indeterminato numero di casi),

¹ 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge. 2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al repertorio telematico di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario. 3. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.



IL SEGRETARIO

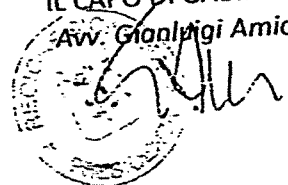
Buon

tali da determinarne la piena ascrivibilità tra i provvedimenti regolamentari propriamente detti, che richiedono, come tali, il preliminare esame del competente Ufficio legislativo e legale, il successivo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, l'approvazione della Giunta e l'adozione del decreto presidenziale finale, sottoposto a controllo preventivo della Corte dei Conti.

Pertanto, si invitano gli Assessorati in indirizzo ad avviare il relativo procedimento sottoponendo tempestivamente – atteso il decorso del termine ordinatorio di 90 giorni previsto dalla legge per l'approvazione del regolamento – il provvedimento pervenuto all'Ufficio legislativo e legale per l'ordinario seguito procedurale previsto dallo Statuto e dalle normative di attuazione per l'approvazione degli atti regolamentari esecutivi di norme di legge.

Si rimane in attesa di riscontro.

IL CAPO D'GABINETTO
Avv. Gianluigi Amico



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
L'Assessore

Prot. n. 563/GAB

Palermo, **23 FEB. 2018**

OGGETTO: *Schema di Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale
21 aprile 2016, n. 7.*

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ufficio Legislativo e Legale

e, p.c. Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
(rif. nota prot. 2371 del 19.02.2018)

Segreteria Generale

ASSESSORE REGIONALE
alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro

PALERMO

(solo per posta elettronica)

Si trasmette in raccordo con l'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro, per l'acquisizione delle osservazioni prodromiche al prescritto parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai sensi della circolare P.Reg. n. 4520/1964 "Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali", l'allegato schema di decreto concernente l'oggetto, esponendosi, di seguito, le considerazioni esplicative dello stesso.

La Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7 ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale.

Il legislatore ha inteso introdurre una puntuale disciplina di quei contenuti di formazione necessari all'esercizio delle attività intrinsecamente caratterizzate da un elevato profilo di rischio.

La norma in oggetto disciplina gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando espressamente quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association (IDSA) e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti e mettere in contatto i soggetti qualificati con il mondo delle imprese di settore (art. 4).

L'art. 5 della suddetta legge dispone che le relative modalità di attuazione siano definite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Istruzione e la



IL SEGRETARIO

Formazione professionale d'intesa con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro.

Pertanto, visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale (volti all'adozione delle suddette modalità di attuazione con un provvedimento non avente natura regolamentare), con nota prot. 272/Gab del 31 gennaio 2018, a firma congiunta dei due Assessori proponenti, si trasmetteva al Presidente della Regione lo schema di decreto in oggetto e il relativo allegato tecnico.

In riscontro alla suddetta nota l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente, diversamente determinandosi in ordine alla natura giuridica del predetto atto, ha provveduto, con la nota in riferimento, alla restituzione dello stesso invitando gli Assessori proponenti ad avviare l'iter per la relativa adozione secondo le procedure previste per l'approvazione degli atti regolamentari esecutivi di norme di legge (ovvero, ai sensi della circolare P.Reg. n. 4520/1964 "Procedimento per l'emana-zione dei regolamenti regionali").

In ragione di quanto sopra esposto, nel dare seguito a quanto richiesto, vorrà codesto Ufficio procedere al preliminare esame dello schema di Decreto in oggetto, secondo le regole che sovrain-tendono all'adozione dei provvedimenti regolamentari.



L'Assessore

Prof. Roberto Lagalla



IL SEGRETARIO

Bonair

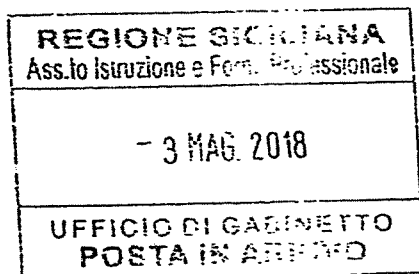
Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. 8503 /331.04

del 20 Aprile 2018 / Pos. n. 2



Assessorato regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale
Ufficio di Gabinetto
(rif. nota prot. 563/GAB del 23 febbraio 2018)

Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Ufficio di Gabinetto

PAQ. N. 1332 DEL - 3 MAG. 2018

e. p.c.

Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente

LORO SEDI

Oggetto : *Legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, art. 5 – Proposta decreto del Presidente della Regione di natura regolamentare - Richiesta parere.*

1. Con la nota in riferimento, l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale invia lo schema di decreto ai sensi della Legge regionale indicata in oggetto che ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi per l'esercizio dell'attività subacquea industriale.

Riferisce altresì che detto schema era stato in precedenza inviato direttamente all'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente con nota prot. n.272/GAB del 31 gennaio 2018. a firma congiunta degli Assessori competenti per materia, nella considerazione che lo schema di decreto non dovesse essere sottoposto alla procedura di cui alla circolare 9 ottobre 1964, n. 4520 della Presidenza della Regione.



IL SEGRETARIO



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Avvocato responsabile: Anna Maria La Vecchia, tel 091.7074939 - e.mail: annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it

Handwritten initials: LA

Diversamente determinandosi l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione ha invitato gli Assessori proponenti ad avviare l'iter per la *"relativa adozione secondo le procedure previste per l'approvazione degli atti regolamentari esecutivi di norme di legge"*.

Nella citata nota prot. 536/GAB del 23 febbraio 2018, di accompagnamento della proposta di regolamento, viene messo in rilievo che la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale.

Viene evidenziato, inoltre, che la norma *"disciplina gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti (...)"* al fine di fare incontrare la domanda di manodopera qualificata con il mondo delle imprese.

2. In ordine al fondamento della natura regolamentare, giova richiamare l'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, ai sensi del quale *"Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge."*

La formulazione dell'articolo sopra riportato non sembra, invero, attribuire espressamente natura regolamentare al decreto presidenziale, non prevedendo la previa emanazione di una delibera del Governo regionale, come richiesto dall'art 12, ultimo comma, dello Statuto, ovvero un richiamo espresso al citato articolo dello Statuto, che sgombri il campo da dubbi sulla volontà del legislatore.¹

Sul piano sostanziale, nello schema di decreto sottoposto all'attenzione dello scrivente Ufficio sembrano prevalere le caratteristiche della generalità ed astrattezza tipiche di un atto regolamentare anche se talune disposizioni di dettaglio, come verrà di seguito esposto (vedi infra commento articolo 4), sarebbero meglio veicolate da un atto amministrativo che non è

¹ Cfr. ad esempio l'art. 9, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010 n. 9: *" (...) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale (...) "*.



IL SEGRETARIO

Handwritten signature/initials.

Si suggerisce, infine, di eliminare "DECRETA" e terminare il preambolo con la seguente espressione, da inserire dopo l'ultimo Visto:

"Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro

EMANA

il seguente regolamento".

Con riferimento all'articolato si segnala che occorre sostituire nel corpo dell'intero articolato la parola "Decreto" con "Regolamento", laddove il riferimento sia al corpo normativo in esame.

Il testo del regolamento, di natura molto tecnica, appare, per il resto, essere in linea con il dettato normativo. Passando all'esame dell'articolato, sul piano del drafting si suggerisce di apportare le seguenti modifiche.

Modifica di carattere generale: sostituire i verbi al futuro con verbi al presente, in quanto *"il modo verbale della norma giuridica è il presente, modo idoneo per esprimere il comando"*

Modifiche più specifiche:

Art. 1

comma 1, specificare la norma o le norme in luogo della "vigente disciplina", ovvero cassare "ai sensi della vigente disciplina";

comma 3, le modifiche degli standard indicati ai commi precedenti, devono essere effettuate con altro atto di natura regolamentare, poichè al comma 2 si fa espresso riferimento all'allegato 1, che è parte integrante dello schema di regolamento in esame;

comma 4, appare ultronea la locuzione *"secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee guida e secondo la normativa regionale in materia di rilascio delle attestazioni finali dei percorsi formativi, (...)":*

3 Vedi Circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 101 del 3 maggio 200: *"Il modo verbale proprio della norma giuridica è l'indicativo presente, modo idoneo ad esprimere il comando. Il modo congiuntivo ed il tempo futuro non raggiungono lo stesso effetto, in quanto esprimono l'ipotesicità o la non immediatezza del precetto. In ogni caso, il ricorso a tempi o modi diversi dall'indicativo presente accentua la disomogeneità del testo ed è, perciò, evitato"*



IL SEGRETARIO

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Avvocato responsabile: Anna Maria La Vecchia, tel 091.7074939- - e.mail. annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it

Handwritten signature/initials.

sottoposto in quanto tale, in caso di eventuali modifiche, alla maggiore rigidità di una norma secondaria come il regolamento.

Premesso quanto sopra, si rende il richiesto parere e valuterà anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla natura regolamentare del decreto proposto.

3. Preliminarmente si evidenzia la necessità di un titolo del regolamento, dal quale emerga chiaramente il contenuto dello stesso.

Lo schema proposto consta di una articolata premessa, 11 articoli ed un allegato.

Riguardo alle premesse, le norme citate andrebbero poste in ordine cronologico dopo quelle che regolano il procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali.

Pertanto, dopo *"visto il Decreto Legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 (...)"* va citato il *"Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (...)"*:

Dopo *"vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10"* va citata la *"Direttiva 2005/36/CE (...)"*.

A seguire va citato il *"Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (...)"*: al riguardo è sconsigliato l'uso dell'espressione **"e successive modifiche ed integrazioni"** (anche nella sua forma abbreviata) in quanto non appropriata ad un testo normativo e, soprattutto, superflua sul piano della teoria generale delle fonti.²

Alla quinta premessa, dopo le parole *"visto il Decreto del Presidente della Regione"* vanno inseriti numero e data.

Al riguardo si suggerisce di indicare in luogo di quello citato, il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, che ha modificato il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 (ovvero citarli entrambi) inserito ovviamente seguendo l'ordine cronologico.

A seguire va citato il *"Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (...)"* e subito dopo il *"Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (...) del 30 giugno 2015"*.

Alla sesta premessa dello schema di decreto vanno aggiunte dopo le parole *"della subacquea industriale"* la frase *"e in particolare dell'art.5"*.

Dopo la quattordicesima premessa inserire: *"Visto il parere n. ____ , reso nell'adunanza del ____ dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana:"*.

Successivamente inserire *"Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____"*.

² In tal senso C.G.A. parere n. 793/2015 del 7 luglio 2015.



IL SEGRETARIO

Art. 2

comma 2, si suggerisce di unificare i commi 1 e 2, inserendo al comma 1 dopo le parole "Repertorio Telematico di cui all'art.4 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7," le parole "con la funzione di agevolare....";⁴

Art. 3

comma 1, si suggerisce di inserire il punto dopo la parola "telematiche" e sostituire le parole "ancorché sia" con "E";

comma 3, sostituire "dovrà contenere" con "contiene";

comma 4, si suggerisce la sostituzione della parola "implementato" con "realizzato"; è necessario indicare *il dies a quo* da cui decorre il termine di 180 giorni, entro il quale i contenuti devono essere tradotti in lingua inglese; sostituire "dovranno" con "sono"; la locuzione "regolarmente aggiornati" risulta vaga e si consiglia o di sostituirla con un termine temporale, ad esempio "mensilmente", o di omettere del tutto il termine "regolarmente";

Art. 4

Trattandosi di normativa estremamente dettagliata, si suggerisce di riformulare l'intero articolo, rinviando modalità e contenuti della domanda ad un successivo decreto assessoriale da adottare entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, mantenendo eventualmente solo alcuni elementi ritenuti indispensabili e, dunque, vincolanti ai fini dell'adozione del successivo decreto. Ciò al fine di rendere, per il futuro, più agevole ogni eventuale modifica e/o integrazione che possa rendersi necessaria. A titolo esemplificativo, si potrebbero mantenere i commi 1, 2, 3 e 5 integrati da quanto ritenuto indispensabile nella proposizione dell'istanza.

Sul piano del drafting, nel caso di scelta di mantenere l'articolo così come proposto, si segnala:

comma 4; al punto ba) sostituire "Della documentazione in oggetto" con "di detta documentazione";

⁴ Vedi Circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 101 del 3 maggio 2001.



IL SEGRETARIO

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Avvocato responsabile: Anna Maria La Vecchia, tel 091.7074939 - e-mail: anna.maria.lavecchia@regione.sicilia.it

Handwritten signature/initials.

Art. 5

comma 2, sostituire "Nel caso la documentazione sottoposta risulti incompleta e/o inidonea" con "Se la documentazione allegata all'istanza è incompleta, l'ufficio"; sostituire "potrà" con "deve";⁵

comma 3, sostituire "laddove rilevi" con "se accerta"; sostituire "risulti" con "è"; sostituire "procederà" con "procede"; eliminare "d'ufficio"; sostituire "nei casi in cui il soggetto interessato risulti" con "nel caso di un soggetto già iscritto";

comma 5, si consiglia la cassazione dell'intero comma.

Art. 6

comma 3, il testo del comma dovrà essere rivisto ed eventualmente aggiornato sulla base delle determinazioni assunte in merito alle osservazioni riferite all'art.4:

Art. 8

comma 1, sostituire "verrà" con "è";

comma 2, si consiglia di cassare la locuzione "per quanto possibile";

Art. 10

comma 1, inserire il punto dopo le virgolette del punto c);

comma 2, inserire il punto dopo "2005";

Art. 11

comma 1, nella considerazione che si tratta di un atto di normazione secondaria, si suggerisce la sostituzione del comma con il seguente: "Il presente regolamento, unitamente all'allegato di cui all'art.1, che ne fa parte integrante, entra in vigore il quindicesimo

⁵ Vedi Circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 101 del 3 maggio 200: "Il modo verbale proprio della norma giuridica è l'indicativo presente, modo idoneo ad esprimere il comando. Il modo congiuntivo ed il tempo futuro non raggiungono lo stesso effetto, in quanto esprimono l'ipotesicità o la non immediatezza del precetto. In ogni caso, il ricorso a tempi o modi diversi dall'indicativo presente accentua la disomogeneità del testo ed è, perciò, evitato".

giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.”.

Sul contenuto dell'allegato, questo ufficio non ha nulla da osservare, nella considerazione che le valutazioni di carattere tecnico esulano le competenze dello scrivente.

Tuttavia, si suggeriscono le seguenti modifiche formali:

sostituire “*Allegato I*
al Decreto del Presidente della Regione”
con
“*Allegato I*
al Regolamento n. _____ del _____”;

Al punto 1. sarebbe opportuno esplicitare la legge di riferimento dopo le parole “ex articolo 3, comma 1, lett. a)”.

Sarebbe altresì opportuno rendere omogeneo il testo dell'allegato al testo dell'articolato, dal punto di vista formale, anche sotto l'aspetto della numerazione e della suddivisione in commi con numeri o lettere in luogo di altri simboli. A titolo esemplificativo:

- “a) *Requisiti dei soggetti erogatori dell'attività formativa: disporre di una stazione (...)*”.
- inserire la punteggiatura dopo la parola “*individuale*”;
- nei tre capoversi dopo “*Requisiti generali per l'ammissione ai percorsi:*” inserire la punteggiatura;
- si segnala che dopo “*Requisiti preliminari al conseguimento del titolo formativo finale:*” non è indicato alcun requisito.

Al punto 2. sarebbe opportuno esplicitare la legge di riferimento dopo le parole “ex articolo 3, comma 1, lett. b)” e rendere omogeneo il testo con la relativa punteggiatura.

Al punto 3, sarebbe opportuno esplicitare la legge di riferimento dopo le parole “ex articolo 3, comma 1, lett. b)” e rendere omogeneo il testo con la relativa punteggiatura.

Nell'intero testo sostituire il tempo futuro con il presente per le disposizioni di carattere precettivo.



IL SEGRETARIO

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Avvocato responsabile: Anna Maria La Vecchia, tel 091.7074939- --e.mail: annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it

L'inoltro al Consiglio di Giustizia Amministrativa dello schema in oggetto, corredato dei relativi allegati e delle presenti osservazioni, e l'ulteriore seguito della procedura sarà curato da codesto Assessorato.

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Anna Maria La Vecchia

Anna Maria La Vecchia



AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico

Gianluigi M. Amico



IL SEGRETARIO

[Signature]



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Avvocato responsabile: Anna Maria La Vecchia, tel 091.7074939- e.mail annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it



DELIBERAZIONE N. h.09 DEL 26-10-18 ALLEGATO A PAG. 36
 Unione Europea
 REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana



Unione Europea Fondo Sociale Europeo

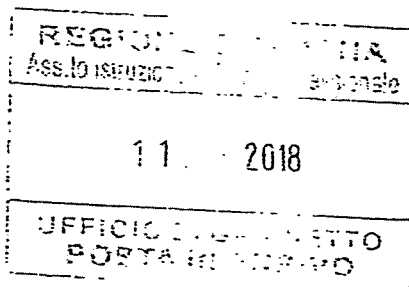
fse

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
 Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
 Area Coordinamento politiche di coesione

Palermo

Prot. 46516
 10 LUG. 2018

Oggetto: L.r. 7/2016 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale" - Regolamento di attuazione



Prot. n. 2275 del 11 LUG. 2018

e p.c.

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto
 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione
 e Formazione Professionale
 dott. Antonio Valenti
antonio.valenti@regione.sicilia.it
 SEDE

Al Dirigente Generale
 del Dipartimento Istruzione e F.P.
 dott. Gianni Silvia
 SEDE

Con riferimento alla nota n. 1396/GAB del 09.05.2018, si trasmette, in allegato e per via elettronica, lo schema di Regolamento in oggetto con apportate tutte le osservazioni formulate dal l'Ufficio Legislativo e legale (come da nota 8503 del 20.04.2018) e le conseguenziali determinazioni del Dipartimento Regionale del Lavoro, (come da nota prot. n. 23082 del 04.07.2018) per i successivi atti di competenza di codesto Gabinetto.



Il Dirigente dell'Area
 Maurizio Caracci



IL SEGRETARIO

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
L'Assessore

FASE NEG.

ACC. 1332/2278/1332/

1386

DELIBERAZIONE N. h09 DEL 26.10.18 ALLEGATO A PAG 37

Prot. n. 2330/GAB

Palermo, **13 LUG. 2018**

OGGETTO: *Schema di Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 - percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale - Regolamento di attuazione.*

**AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

PALERMO

e, p.c.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ufficio Legislativo e Legale

(rif. nota prot. 8503/331.04 del 20 aprile 2018)

Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente

(rif. nota prot. 2371 del 19.02.2018)

Segreteria Generale

ASSESSORE REGIONALE

alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro

PALERMO

(solo per posta elettronica)

Si trasmette, in raccordo con l'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro, per l'acquisizione del prescritto parere di codesto Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai sensi della circolare P.Reg. n. 4520/1964 "Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali", l'allegata proposta di Regolamento concernente l'oggetto, esponendosi, di seguito, le considerazioni esplicative della stessa.

La Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7 ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale.

Il legislatore ha inteso introdurre una puntuale disciplina di quei contenuti di formazione necessari all'esercizio delle attività intrinsecamente caratterizzate da un elevato profilo di rischio.



IL SEGRETARIO

La norma in oggetto disciplina gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando espressamente quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association (IDSA) e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti e mettere in contatto i soggetti qualificati con il mondo delle imprese di settore (art. 4).

L'art. 5 della suddetta legge dispone che le relative modalità di attuazione siano definite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale d'intesa con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro.

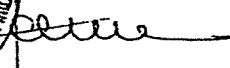
Pertanto, visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale (volti all'adozione delle suddette modalità di attuazione con un provvedimento non avente natura regolamentare), con nota prot. 272/Gab del 31 gennaio 2018, a firma congiunta dei due Assessori proponenti, si trasmetteva al Presidente della Regione lo schema di decreto in oggetto e il relativo allegato tecnico.

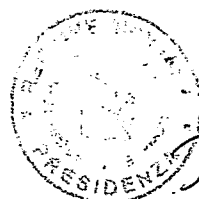
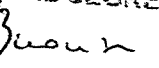
In riscontro alla suddetta nota l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente, diversamente determinandosi in ordine alla natura giuridica del predetto atto, ha provveduto, con la nota in riferimento, alla restituzione dello stesso invitando gli Assessori proponenti ad avviare l'iter per la relativa adozione secondo le procedure previste per l'approvazione degli atti regolamentari esecutivi di norme di legge (ovvero, ai sensi della circolare P.Reg. n. 4520/1964 "Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali").

In ragione di quanto sopra esposto, nel dare seguito a quanto richiesto, con nota prot. 563/Gab del 23 febbraio 2018, si è provveduto a trasmettere lo schema di Regolamento in oggetto all'Ufficio legislativo e legale per il preliminare esame, secondo le regole che sovrintendono all'adozione dei provvedimenti regolamentari.

Nell'allegare copia della nota dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. 8503/331.04 del 20 aprile 2018, si rappresenta che le relative osservazioni, come si evince dalla nota 10 luglio prot. 46516 del Dipartimento Istruzione e Formazione professionale che si allega, sono già state integralmente recepite nello schema di regolamento che si trasmette a codesto Consiglio, evidenziandosi, tuttavia, che anche l'Ufficio – al punto 2 – nell'esaminare il fondamento della natura regolamentare del provvedimento, rimette, in ultimo, a codesto Consiglio ogni ulteriore valutazione sulla natura del decreto proposto.

Si precisa, infine, che lo schema di regolamento predisposto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e che dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

 **Assessore**
On.le Prof. **Roberto Lagalla**


 **IL SEGRETARIO**


ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 609 DEL 26-10-18 ALLEGATO B PAQ. UNICA

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C. AET

OK

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. 23007 / 331.04 del 2 OTT 2018 / Pos. n. 2

Assessorato regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale
Ufficio di gabinetto

e p.c

Presidenza della Regione
Segreteria di Giunta

Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente

Presidenza della Regione
Segreteria Generale

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
15 OTT. 2018
PROT. N. <u>3686</u>

LORO SEDI

(rif. nota prot. n. 3151/GAB del 26.09.18)

Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 - percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale. Regolamento di attuazione.

Con riferimento alla suindicata nota, si rappresenta che lo scrivente Ufficio non ritiene di dovere formulare alcuna osservazione sul testo del Regolamento così come modificato in aderenza alle prescrizioni contenute nel parere n. 278/2018 del Consiglio di Giustizia amministrativa.

Il Dirigente
Avv. Anna Maria La Vecchia

Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
Avv. Gianluigi M. Amico

Gianluigi M. Amico

15/10/2018

St. 3



IL SEGRETARIO